**CONTRATTO DI RICERCA E SVILUPPO 2018\_001**

REM S.r.l., (di seguito denominata anche “Impresa”) con sede legale in Patrica, prov. (FR) Via Ferruccia 16/A, iscritta alla Camera di Commercio di Frosinone, REA n. 138995, P. IVA 02240470605, rappresentata dal legale rappresentante Pace Adele nata a Ferentino, prov. (FR) il 25/01/1960, Codice Fiscale n. pcadla60a65d539k

**E**

DGA S.r.l., (di seguito denominata anche “Prestatore”) con sede legale in Gragnano, prov. (NA) ViaCastellammare ,143, iscritta alla Camera di Commercio di Napoli, REA n NA-946259, P. IVA 08288081212, rappresentata dal legale rappresentante ROSA GRAZIUSO nata a CASTELLAMMARE DI STABIA, prov. (NA) il 28/03/1956, Codice Fiscale n. GRZRSO56C68C129Q.

*congiuntamente denominati “le Parti”.*

PREMESSO CHE

* L’Impresa ha intenzione di realizzare un progetto innovativo di ricerca e sviluppo nel campo della raddrizzatura in automatico degli alberi a camme di uso automobilistico e che per tale scopo dovrà svolgere attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
* per la realizzazione di tale progetto si rende necessaria la collaborazione specialistica di soggetti con elevata qualificazione ed esperienza professionale nel settore di riferimento del Progetto;
* a tale fine l’Impresa intende addivenire alla stipula di un contratto di prestazione consulenziale specialistica per lo svolgimento di un incarico di Ricerca e Sviluppo ad esperti di provata competenza per l’espletamento di specifiche attività;

Tutto ciò premesso e che si considera parte integrante del presente atto,

#### **Art. 1 Tipologia**

Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale commissionata.

**Art. 2 Oggetto del contratto**

L’Impresa conferisce al Prestatore l'incarico per la consulenza e lo sviluppo delle attività riportate in seguito e la risoluzione dei vari aspetti della fase di esecuzione del Progetto di Raddrizzatura in automatico.

In particolare, conformemente a quanto già indicato in premessa, il Prestatore è chiamato a coadiuvare l’Impresa nella stesura e nella fase attuativa del cronoprogramma da sviluppare, mettendo a disposizione la propria competenza professionale.

Il Prestatore è chiamato a svolgere le seguenti attività:

1. Studio della teoria del processo di Raddrizzatura
2. L'attività riguarderà lo studio del processo di raddrizzatura
3. L’attività riguarderà lo studio dei sistemi di raddrizzatura attualmente in commercio e la loro analisi per la stesura di un elenco delle loro eventuali criticità
4. Stesura specifiche di dettaglio del software
5. L'attività riguarderà la stesura degli algoritmi dei cicli di misura e raddrizzatura
6. L'attività riguarderà la stesura delle specifiche di dettaglio software CNC
7. Ricerca della strumentazione ottimale e studio dell'integrazione tra piattaforma software e modello tecnologico del sistema
8. L'attività riguarderà lo studio dei dispositivi elettronici ottimali da installare e definire un modello di integrazione tra gli stessi e il modello tecnologico del sistema di controllo
9. Sviluppo software funzionale alla realizzazione e al funzionamento del prototipo
10. L'attività riguarderà lo sviluppo del software CNC per i cicli di misura, cicli di creazione parametri base, cicli di raddrizzatura veri e propri

Al termine dell’attività il Prestatore si impegnaa fornire idonea documentazione tecnica a supporto delle attività svolte quali relazioni, rapporti, manuali, software, ecc

#### **Art. 3 Durata**

Il presente contratto avrà la durata, dalla data di sottoscrizione del presente atto, fino al 31/12/2019.

#### **Art. 4 Impegno economico**

L'importo contrattuale, onnicomprensivo delle spese, a carico dell’Impresa come corrispettivo per l’esecuzione delle attività di cui all'Art. 2 è stabilito in € 27.000,00oltre a IVA di legge.

#### **Art. 5 Definizioni**

#### Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nell’art. 11 delle Condizioni generali.

## Art. 6 Attività

* 1. **Responsabili delle attività**
		1. Il Prestatore designa l’Ing. Giuseppe Graziusoquale Responsabile referente per l’esecuzione delle attività di cui al presente contratto.
		2. L’Impresa designa il Sig. Alfredo Evangelisti quale proprio Responsabile referente.
		3. L’eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all’altra Parte.

### Proroghe e modifiche del contratto

### Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto, su richiesta scritta e motivata del richiedente e accettata dalla controparte.

### Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all’oggetto del presente contratto, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto contratto ed il relativo corrispettivo economico.

**Art. 7 Modalità di consegna dei risultati, rapporti tecnici e relazioni**

* 1. Il Prestatore trasmetterà all’Impresa i risultati parziali o finali (es. relazioni, rapporti, manuali, ecc) entro i termini previsti nel contratto con modalità da concordare tra le parti.

## Art. 8 Condizioni economiche

* 1. L’Impresa verserà al Prestatore l'importo di cui all’art. 4, a seguito della regolare presentazione ed accettazione delle relazioni previste nell’oggetto del contratto, su presentazione di fatture, regolarmente assoggettate a IVA, da emettere a saldo della prestazione.

Le somme suddette saranno versate dall’Impresa al Prestatore mediante bonifico bancario, specificando la causale.

* 1. I pagamenti saranno effettuati dall’Impresa dopo la verifica e accettazione delle fatture emesse dal Prestatore e delle relazioni previste dall’oggetto del contratto.

**Art. 9 Proprietà, utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

* 1. **Proprietà dei risultati - *Titolarità dell’Impresa***
		1. I risultati ottenuti nell'ambito delle finalità e delle applicazioni specificate all'Articolo 2 saranno di proprietà dell’Impresa, la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente, salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Sui risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa l’Impresa ha la facoltà di decidere se procedere a depositare a nome proprio la domanda di privativa in Italia e all’estero sopportandone le relative spese. In tal caso il Prestatore sarà tenuto nei confronti dell’Impresa a fornire alla stessa tutta la documentazione tecnico-scientifica necessaria per il deposito delle suddette domande.
		2. Nel corso dello svolgimento delle attività, il Responsabile delle attività dovrà prontamente comunicare all’Impresa le informazioni suscettibili di tutela derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività stesse.
	2. **Utilizzazione e pubblicazione dei risultati**

L’Impresa potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dalle attività oggetto del presente contratto.

**Art. 10 Diritti di accesso alle conoscenze**

1. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
* al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente contratto;
* al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dallestesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
1. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

## Art. 11 Definizioni

* Contratto di ricerca commissionata: contratto con cui l’Impresa affida a titolo oneroso al Prestatore l’esecuzione di attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico e innovazione in uno specifico settore, allo scopo di elaborare e studiare soluzioni tecniche innovative.
* Risultati delle attività:conoscenze generate nell’ambito delle attività ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione.
* Conoscenze preesistenti: le informazioni detenute dalle Parti prima della stipulazione del contratto, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione al contratto.
* Diritti d'accesso:diritti di utilizzazione che le Parti si conferiscono reciprocamente, diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto.
* Invenzione derivante dalle attività: ai fini del presente contratto si considera come derivante dalle attività di cui all'Articolo 2 qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile delle attività e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.

## Art. 12 Assicurazioni

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente contratto, che si recherà presso una sede dell’altra Parte per l’esecuzione di lavori e/o attività relative al presente contratto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell’altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

## Art. 13 Sicurezza

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell’ambito della struttura ospitante.

## Art. 14 Responsabilità delle Parti

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

## Art. 15 Confidenzialità

* 1. Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:
* far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
* non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
* restituire le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
* conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
* astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.
	1. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione dell’altra Parte.
	2. Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e dei giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata del contratto.
	3. Le Parti sono civilmente responsabili del danno che possa derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salva la prova che tale trasgressione si sia verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

## Art. 16 Recesso e risoluzione

* 1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte.
	2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
	3. In caso di recesso a norma del comma precedente l’Impresa corrisponderà al Prestatore l’importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

## Art. 17 Forza maggiore

Ciascuna Parte si obbliga ad informare prontamente l’altra Parte dell’insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente contratto, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.

## Art. 18 Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Frosinone.

## Art. 19 Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Prestatore. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

## Art. 20 Incedibilità

Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto dell’altra Parte.

PER IL PRESTATORE PER L‘IMPRESA

Li, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Li, Patrica 12/02/2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le Parti, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dichiarano di aver preso visione del contenuto del presente attoe di approvarne il contenuto in modo specifico.

PER IL PRESTATORE PER L‘IMPRESA

Li, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Li, Patrica 12/02/2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_